

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presenta nella forma elaborata da Lorenzo Orsi per la modifica dell'art. 41f della legge edilizia cantonale, a tutela di chi opera nel settore degli spazzacamini rispettando regolamenti e leggi

del 23 settembre 2014

Come ormai di pubblico dominio, in Canton Ticino, operare come piccolo artigiano diventa sempre più arduo e difficile. Per promuovere la propria attività imprenditoriale non bastano più competenza e serietà. Le condizioni quadro, la forte tendenza al ribasso dei prezzi, la concorrenza (sleale?) proveniente da oltreconfine, mettono in seria difficoltà chi cerca di operare rispettando le regole dell'arte e le leggi.

Anche l'attività degli spazzacamini ticinesi non sfugge purtroppo alla situazione sopradescritta!

Nel quadro pocanzi descritto vi sono fortunatamente ditte competenti che continuano a prodigarsi per l'istruzione degli spazzacamini organizzando corsi di specializzazione in collaborazione con le autorità federali preposte, ad accrescere gli insegnamenti per la formazione degli apprendisti, a migliorare i sistemi di gestione adottati dai vari imprenditori. Logicamente è grande la delusione quando si prende atto che sul territorio cantonale sono anche impiegate persone che non hanno i requisiti minimi richiesti.

Con il fine di tutelare coloro i quali impostano l'attività rispettando le leggi in vigore e si impegnano a porre le basi per il futuro dei numerosi giovani attualmente in formazione, viene considerata di primaria importanza l'applicazione del Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione (dell'11 settembre 2013)

Lo stesso dovrebbe però essere supportato da una norma volta a permettere la sanzione di coloro che esercitano l'attività di pulizia degli impianti senza essere in possesso della necessaria autorizzazione modificando l'articolo della legge edilizia riportato in calce.

Interventi da parte di persone non formate, non qualificate e dalla dubbia competenza, che eseguono lavori senza cognizione di causa, vanno ovviamente a discapito di chi ha una formazione riconosciuta, dei diritti dei consumatori, della protezione dell'ambiente e delle più elementari norme di protezione contro gli incendi.

Per i motivi sopra espressi, si chiede al Consiglio di Stato di voler provvedere alla seguente modifica legislativa:

### **Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991**

#### **Art. 41f**

<sup>1</sup>Gli edifici e gli impianti devono essere mantenuti in modo da evitare pericoli di incendio.

<sup>2</sup>I dispositivi e gli attrezzi per la prevenzione contro gli incendi devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

<sup>3(nuovo)</sup>**Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni per garantire i necessari controlli e ne fissa le tasse. Esso può subordinare all'obbligo di autorizzazione l'attività di pulizia degli impianti calorici a combustione e può comminare sanzioni sino a fr. 10'000 oppure ammonimenti in caso di violazione di tale obbligo.**

<sup>4</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Orsi